



**farmaciaTerni**  
FARMACIE COMUNALI TERNI

FarmaciaTerni S.r.l. Unipersonale

Palazzo Falchi, Vico Politeama n. 3

05100 Terni

Tel: 0744 432640 – Fax: 0744 425161

E-mail: [info@afmterni.it](mailto:info@afmterni.it)

P.I./C.F.: 00693320558

Iscriz. Reg. Imprese REA: TR-36959

Capitale Sociale i.v.: €323.658,71

Terni, li 12 NOV. 2019

PROT. n. F4448/SE

Oggetto : Chiarimenti.

Spett.le

RANDSTAD

pec Randstad\_ufficiogare@legalmail.it

**Risposta Vs. quesito del 11-11-2019:**

I due quesiti, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

L'art. 35 - 4° comma - del D.Lgs. 81/2015, che ha disciplinato ex novo la materia, prevede fra l'altro: "Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti."

Il penultimo periodo dell'articolato, quindi, prevede la facoltà (e non l'obbligo) per l'utilizzatore di sostenere tali oneri.

Tale previsione è stata recepita anche dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, al punto 12.5 prevede che: "La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li informa e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore." [n.d.r., conferma che trattasi di facoltà e non di obbligo].

**Conclusioni:** l'evoluzione della normativa ha spostato l'obbligo formativo dall'utilizzatore, che era l'unico soggetto destinatario degli obblighi di tutela nei confronti del lavoratore, all'Agenzia di somministrazione.

L'obbligo di formazione generale, specifica e sulle attrezzature, dunque, sono ora in carico all'Agenzia del lavoro. Rimangono in capo all'utilizzatore tutti gli altri obblighi prevenzionistici quali la visita medica, la fornitura di DPI di uso comune (previsti dal DVR dell'utilizzatore) nonché l'addestramento e l'informazione, solamente una volta che il lavoratore sia stato messo a sua disposizione dall'Agenzia.

Cordiali saluti.



Il DIRIGENTE - R.U.P.  
Dott. Nicola Nalli Pero

ASSOCIATA ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SERVIZI – FEDERAZIONE A.S.SO.FARM  
MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA FARMACIE SOCIALI

Farmacia Comunale 1 Porta Sant'Angelo - Tel: 0744 409019  
Farmacia Comunale 2 Quartiere San Giovanni - Tel: 0744 273936  
Farmacia Comunale 3 Marmore - Tel: 0744 67175  
Farmacia Comunale 4 Coop - Gabelletta - Tel: 0744 300506  
Farmacia Comunale 5 Quartiere Campomicciolo - Tel: 0744 285126

Farmacia Comunale 6 Pianeta - Cospea - Tel: 0744 277767  
Farmacia Comunale Corso Tacito - Tel: 0744 400227  
Farmacia Comunale Viale Trento - Tel: 0744 278674  
Farmacia Comunale Falchi - Via Roma - Tel: 0744 405240  
Parafarmacia Comunale Borgo Bovio - Tel: 0744 400323